

# INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI ECONOMICHE

**Processo:** Rapporti con gli assicurati  
**Macroattività:** Gestione amianto  
**Attività:** Rapporti Strutture interne  
**Tipologia:** Esposto  
**Fascicolo:** AFeVA ONLUS e AFEA ONLUS  
**Sottofascicolo:** 2014 integrazione val.ni tecniche


Sig. Salvatore GARAU  
Presidente AFeVA. Sardegna ONLUS  
Associazione Familiari e Vittime Amianto  
Via Azuni, 39  
07041 ALGHERO (SS)  
[aieasardegna@yahoo.it](mailto:aieasardegna@yahoo.it)

Sig. Pietro SERARCANGELI  
Presidente  
Associazione Famiglie Esposti  
Amianto ONLUS – Mario Barbieri  
Via Cisa Sud, 196  
19037 Santo Stefano di Magra (La Spezia)  
[info.afeaonlus@libero.it](mailto:info.afeaonlus@libero.it)

**OGGETTO:** Certificazione esposizione amianto del personale militare navigante della Marina Militare, ai sensi dell'art.13 comma 8, legge 257/1992 e s.m.i.. Incontro dell'11 marzo 2014.

Ad integrazione delle valutazioni tecniche elaborate dalla CONTARP Centrale in merito all'oggetto ed inviate a codeste Associazioni con nota in data 18 giugno 2014, si trasmette una ulteriore relazione tecnica, a conclusione dell'analisi della documentazione relativa al "rischio amianto" del personale in oggetto.

Il Direttore Centrale  
Dott. Luigi Sorrentini



MAIL.0002.28/07/2014.000003

**INAIL**ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVOROCONSULENZA TECNICA ACCERTAMENTO  
RISCHI E PREVENZIONE

Rif. 26434-241.RET

Roma, 21 luglio 2014

**ALLA DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI**

**Oggetto:** Certificazione di esposizione ad amianto nei confronti del personale della Marina Militare Italiana, ai fini della concessione dei benefici previdenziali (art. 13 comma 8, legge 257/1992 e s.m.i.). Incontro tenutosi il giorno 11 marzo 2014 tra AFeVA Sardegna Onlus, AFEA Onlus e INAIL DCPE e CONTARP Centrale

Si riscontra la nota di pari oggetto del 24 giugno u.s. per rappresentare quanto segue.

Innanzitutto, riguardo all'osservazione che nella relazione di questa Consulenza (INAIL.60026.18/06/2014.0002150) non si è tenuto conto della documentazione consegnata nel corso della riunione dell'11 marzo 2014, si fa presente che le valutazioni ivi contenute sono afferenti al documento relativo al "rischio amianto" attribuibile alla Direzione di Sanità Marittima di Taranto della Marina Militare, in quanto l'unico non già noto alla CONTARP.

A tal proposito, è doveroso inoltre precisare che appare opinabile l'ulteriore affermazione delle Associazioni in oggetto, che di seguito si riporta: *"Riteniamo pertanto far presente che le scriventi Associazioni sono francamente meravigliate che il ragionamento dell'odierno parere tecnico abbia trovato fulcro attorno alle informazioni - non scientifiche e di parte - contenute nel documento avente carattere squisitamente divulgativo - risalente al 2007/2008..."* sopra citato, in quanto non si spiegherebbe il motivo per cui è stato consegnato ai fini delle valutazioni di questo Istituto, se dalle stesse Associazioni non fosse stato ritenuto attendibile.

A ogni buon conto, questa Consulenza aveva già tenuto in debita considerazione, ai fini della redazione del predetto parere tecnico, i documenti citati nella nota del 24 giugno inviata dalle suddette Associazioni.

In particolare:

- 1) Il documento richiamato al punto A (*Intervento dal titolo "Presenza di amianto a bordo di una unità navale della Marina Militare: bonifica e risanamento" a cura di Ricco, Malacalza e Tronfi, tratto dagli Atti della 4<sup>a</sup> Giornata di studio sullo "Stato di attuazione del Piano Regionale Amianto" Genova 14 febbraio 2005*) è citato tra quelli di riferimento (doc\_rif 14 e 32) del parere CONTARP emesso il 28 marzo 2013 e della successiva revisione del 22 ottobre 2013, relativi alla valutazione dell'esposizione qualificata ad amianto degli equipaggi delle navi della MMI per l'accesso ai benefici previdenziali. Va inoltre debitamente sottolineato che è riduttivo, ai fini di cui trattasi, fare riferimento esclusivamente alle bonifiche definitive come elemento di cessazione del rischio di esposizione. Infatti, dal documento stesso si evince che *"le navi militari svolgono lavori di manutenzione ordinaria ogni 4 anni e di manutenzione straordinaria a metà circa del periodo di «vita» presunta, mediamente a circa 15 anni dalla costruzione. In coincidenza di tali scadenze si svolgono rilevanti interventi di scoibentazione"*, ed ancora che *"dal dicembre '88 la Marina Militare, con l'emanazione di apposite disposizioni*

INAIL.60026.23/07/2014.0002488

da parte della Direzione Generale di Roma, vietava l'acquisto e l'utilizzo dell'amianto e definiva le procedure di sicurezza per gli interventi di scoibentazione a bordo, adattando all'ambiente di bordo le metodiche indicate nella Circolare del Ministero della Sanità n. 45 del 10.7.1986".

Quindi, già dalla fine degli anni '80, indipendentemente dalle azioni di definitiva bonifica delle navi, si è proceduto a una consistente e progressiva riduzione dei quantitativi di materiali contenenti amianto a bordo, rimpiazzati da materiali sostitutivi che ne erano privi. Si evidenzia inoltre che al 1995 le lavorazioni di arsenale erano condotte nel pieno rispetto delle norme di salute e igiene sul lavoro, con completa consapevolezza da parte delle maestranze, informate e formate sui rischi connessi alla manipolazione di materiali contenenti amianto e permanenza in locali in cui essi erano presenti;

- 2) il documento di cui al punto B ("*Elenco delle autorizzazioni rilasciate per le attività di Bonifica da Amianto nelle UUNN della Marina Militare da parte dello SPRESAL della ASL n. 5 Spezzino a partire dal 1.01.1995 sino al 20.02.2005...*") non modifica il quadro già noto alla CONTARP che ha valutato la situazione di circa 70 unità, comprese le navi ivi citate, prima di fissare al 31 dicembre 1995 la data termine di presumibile "esposizione qualificata". Al riguardo si sottolinea che, anche se molte unità navali sono state oggetto di bonifiche dopo il 1995, è riduttivo, ai fini delle valutazioni di cui trattasi, fare riferimento esclusivamente a queste ultime per stabilire l'anno di cessazione del rischio di esposizione qualificata", intesa nell'accezione prevista dalla normativa vigente<sup>1</sup>.

Ciò premesso, si precisa che l'anno di cessazione del rischio di "esposizione qualificata" è stato individuato sulla base di molteplici elementi, quali ad esempio: la diversa possibilità di contatto con il minerale, non derivante solo da interventi di bonifica, ma anche di incapsulamento, confinamento e sostituzione con materiali alternativi; la predisposizione di procedure di intervento sempre più cautelative e la messa a disposizione di idonei DPI; la diversa organizzazione del lavoro e la programmazione degli interventi più importanti a terra, limitando quelli effettuati a bordo solo se realmente urgenti, l'accresciuta attenzione e consapevolezza del personale, ecc.;

- 3) il documento di cui al punto C ("*IV Rapporto 2012 del ReNaM*") ha la finalità di identificare tutti i casi di mesotelioma incidenti nel territorio mediante un sistema di ricerca attiva e di analisi individuale della storia professionale, residenziale e ambientale dei soggetti ammalati. Tuttavia, come evidenziato nella citata relazione CONTARP (INAIL.60026.18/06/2014.0002150), il mesotelioma non può essere considerato un indicatore idoneo per la valutazione dell'"esposizione qualificata" poiché anche soggetti con esposizione breve e di moderata intensità possono sviluppare la neoplasia e non esiste dose-soglia al di sotto della quale l'amianto risulti innocuo;
- 4) il documento di cui al punto D (Fg. MD GMIL V 17 GLA 0338031 del 24 luglio 2009, della Commissione Consultiva del Ministero della Difesa per il rilascio dei curricula) non apporta elementi significativi ai fini della valutazione della esposizione qualificata, in quanto si riferisce esclusivamente ai criteri utilizzati dal Ministero Difesa per la redazione dei curricula lavorativi.

<sup>1</sup> D.M. 27/10/2004 art. 2 c.1: Per i lavoratori di cui all'art. 1, comma 1, che sono stati occupati, per un periodo non inferiore a dieci anni, in attività lavorative comportanti esposizione all'amianto, in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, e comunque sulla durata oraria giornaliera prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, l'intero periodo di esposizione all'amianto è moltiplicato, unicamente ai fini della determinazione dell'importo della prestazione pensionistica, per il coefficiente di 1,25.

A tali fini, come è noto, il datore di lavoro è tenuto ad esplicitare, ai sensi del decreto interministeriale 27 ottobre 2004, se il dipendente interessato è stato adibito, per i periodi lavorativi, con le mansioni e nei reparti (unità navali) indicati nel curriculum professionale, in modo diretto ed abituale alle attività lavorative previste dalle norme di attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge n.269/2003, convertito in legge n. 326/2003, attività che hanno esposto il lavoratore all'amianto, senza tuttavia esprimersi sulla concentrazione di fibre, la cui valutazione è invece rimessa esclusivamente all'INAIL.

Non si nega che a bordo delle navi della Marina Militare, in considerazione della particolarità dell'ambiente di lavoro, delle peculiarità del servizio militare e della considerevole presenza di amianto, l'intero equipaggio possa essere stato esposto all'amianto in misura "non qualificata". Tuttavia solo il personale che per i propri compiti a bordo interveniva in maniera diretta e invasiva sui materiali contenenti amianto può considerarsi esposto a livelli "qualificati", in quanto l'eventuale inquinamento ambientale per rilascio spontaneo di fibre non appare di per sé sufficiente al raggiungimento dei suddetti livelli.

In altri termini, la presenza di amianto sui luoghi di lavoro non determina automaticamente l'esposizione qualificata oggetto di certificazione positiva da parte dell'INAIL.

Per quanto sopra esposto, il parere del 28 marzo 2013 e la successiva revisione del 22 ottobre 2013, redatti sulla base della documentazione ad oggi fornita dal Ministero della Difesa e dagli altri soggetti a vario titolo interessati, ricostruiscono con verosimiglianza le condizioni di lavoro sulle unità navali militari, e quindi i livelli di esposizione qualificata all'amianto, in relazione ai periodi indicati nei curricula.

In assenza di ulteriori e diversi contributi utili alla dimostrazione di inquinamento di fibre aerodisperse tale da comportare "un'esposizione qualificata", si confermano i contenuti dei predetti pareri.

Il Coordinatore del Settore II

Dott.ssa Liliana Frusteri



Il Coordinatore Generale

Ing. P. Altardoa

